



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 82 – 15 febbraio 2020

INDICE:

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.

1. Novità legislative.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. sentenza 15 gennaio 2019 (dep. 14 febbraio 2020) nr. 18, Pres. Cartabia, Rel. Cartabia

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare speciale – Concessione nei confronti della condannata, madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge.

C. Cost. sentenza 16 gennaio 2019 (dep. 11 febbraio 2020) nr. 14, Pres. Cartabia, Rel. Viganò.

Processo penale – Dibattimento – Nuova contestazione – Modifica dell'imputazione – Facoltà dell'imputato di richiedere, in caso di contestazione di un fatto diverso, la sospensione del processo con messa alla prova – Illegittimità costituzionale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

C. Cost. sentenza 30 gennaio 2019 (dep. 14 febbraio 2020) nr. 18, Pres. Cartabia, Rel. Viganò.

Processo penale – Giudizio immediato – Avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

C. Cost. sentenza 16 gennaio 2019 (dep. 11 febbraio 2020) nr. 15, Pres. Cartabia, Rel. Viganò.

Reati e pene – Sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria – Coefficiente di ragguglio – Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale.



Comunicati

Comunicato del 12 febbraio 2020: [ILLEGITTIMA L'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA LEGGE "SPAZZACORROTTI"](#)

Comunicato del 14 febbraio 2020: [DETENUTE MADRI GRAVEMENTE DISABILI: SI ALLA DETENZIONE DOMICILIARE "SPECIALE" SENZA LIMITI DI ETA' DEL FIGLIO](#)

COMUNICATI

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un. Sent. n. 4535 del 18 aprile 20149 \(dep. 3 febbraio 2020\), Presidente Carcano, Relatore Ciampi, P.G. \(concl. parz. diff.\).](#)

Competenza - Archiviazione del procedimento - Richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal custode giudiziario - Magistrato competente - Giudice per le indagini preliminari.

La competenza a provvedere, ai sensi dell'art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l'archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione.

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine al significato della locuzione «*magistrato che procede*», in caso di istanza di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati, presentata dopo il provvedimento di archiviazione ex art.168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Prima dell'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115), le Sezioni unite, nel 2002, avevano affermato il criterio interpretativo secondo cui compete al magistrato che procede e che ha, quindi, la disponibilità del fascicolo, provvedere alla liquidazione delle spese in favore del custode delle cose sequestrate (Sez. un., Sent. n. 25161 del 24 aprile 2002, Fabrizi, in *C.E.D. Cass.* n. 221660). Il regolamento della materia uniforme, concernente vicende esterne ed accessorie al processo, è stato rinvenuto nell'art. 263 c.p.p. che, in correlazione all'art. 695 c.p.p., stabiliva il criterio attributivo sopra indicato, per tutte le fasi (anche quelle delle indagini preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio.

L'art. 168 d.P.R. n. 115/2002 ha confermato il principio, affermando, al comma 1, che «*La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede*». Si tratta di intervento normativo privo d'incidenza sulla descritta posizione ermeneutica.

Secondo quanto sostenuto in altra pronuncia della Sezione rimettente (Sez. IV, Sent. n. 7468 del 11 dicembre 2012, dep. 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 254516), è difficile negare che il suddetto art. 168, oltre all'ordinaria funzione ordinatoria-compilativa, esprimesse anche un contenuto innovativo, avente portata d'interpretazione autentica. Il testo unico n. 115/2002, emanato in virtù della delega conferita con l. 8 marzo 1999, n. 50, modificata dalla l. 24 novembre 2000, n. 340, disponeva all'art. 7, comma 2, lett. d) che il Governo, oltre agli altri, dovesse attenersi al seguente principio direttivo: «*coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo*».

Alla stregua del mandato parlamentare risultava che il Governo, in esecuzione dello stesso, poteva, nei limiti indicati, procedere ad innovazioni, dando vita a corpi normativi a valore misto tali da assumere – pur essendo grandemente compilativi - valenza innovativa.

Invero, detto intervento codificatorio si è limitato, attraverso un'opera d'interpretazione autentica, ad assicurare «*coerenza logica e sistematica*», chiarendo un principio normativo già ricavabile dal sistema.

Con una successiva pronuncia del supremo Consesso (Sez. un, Sent. n. 9605 del 28 novembre 2013, dep.2014, in *C.E.D. Cass.* n. 257989) la Corte, nel dirimere il contrasto circa all'individuazione dell'autorità competente a provvedere alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, ha negato che il concorrente rifiuto del pubblico ministero e del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico del pubblico ministero integrasse un conflitto negativo di competenza, *sub specie* del caso analogo di cui all'art. 28, comma 2, c.p.p.. All'uopo richiamando un precedente in cui si era chiarito che i provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, quindi, non sono qualificabili come abnormi (peculiarità degli atti di giurisdizione), né impugnabili, pur se illegittimi (Sez. un., Sent. n. 34536 del 11 luglio 2001, in *C.E.D. Cass.* n. 219598).

La Cassazione si è, di seguito, espressa in termini di abnormità, sotto il profilo della idoneità a determinare la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo, del provvedimento di restituzione al pubblico ministero da parte del giudice dinanzi al quale pende il processo della richiesta di liquidazione del compenso del consulente tecnico (cfr. Sez. IV, Sent. n. 21319 del 11 dicembre 2012, in *C.E.D. Cass.* n. 255281; Sez. IV, Sent. n. 2820 del 30 novembre 2012, *ivi*, n. 254963; Sez. IV, Sent. n. 10744 del 6 dicembre 2011, *ivi*, n. 252657).

La richiamata pronuncia delle Sezioni unite, pur individuando nell'art. 73 disp. att. c.p.p. un diverso criterio di lettura, fondato sul legame fiduciario che caratterizza il conferimento dell'incarico e privilegia, ai fini della competenza per la liquidazione dei compensi, l'organo che vi presiede, in tema di liquidazione al consulente del pubblico ministero, ha chiarito che per i compensi del custode e degli altri ausiliari deve farsi salva la previsione dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione. Si è altresì precisato che l'intervento legislativo di riordino e armonizzazione della materia delle spese di giustizia, in assenza di specifica delega sul punto, non poteva modificare le regole processuali di riparto della competenza, seppur ai fini di procedimenti incidentali, richiamando in motivazione, sulla natura c.d. compilativa del testo unico sulle spese di giustizia le sentenze delle Sezioni unite, rispettivamente, n. 19289 del 25 febbraio 2004 e n. 36168 del 14 aprile 2004, in *C.E.D. Cass.* n. 228667.

Il contrasto sorto tra le Sezioni semplici in ordine all'interpretazione dell'art.168 d.P.R. n.115/2002, con riferimento al criterio da seguire per individuare il «*magistrato che procede*» in quanto «*ha la disponibilità degli atti*» nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione dopo l'archiviazione del procedimento, può riassumersi nei seguenti termini.

In talune sentenze la competenza è attribuita al magistrato che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere. E, più precisamente, al momento della richiesta di liquidazione. Cosicché la competenza spetterebbe al pubblico ministero qualora la richiesta sia presentata quando il giudice per le indagini preliminari non disponga materialmente del fascicolo, per essere stato il procedimento archiviato, con restituzione degli atti al pubblico ministero (Sez. IV, Sent. n. 54227 del 14 settembre 2018, n.m.; Sez. IV, Sent. n. 2212 del 1° ottobre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 261765; Sez. IV, Sent. n. 7468 dell'11 dicembre 2012, *ivi*, n. .254516; Sez. IV. Sent. n. 26993 del 5 maggio 2004, *ivi*, n. 22966101).

In altre pronunce, invece, si afferma un antitetico indirizzo interpretativo, in base al quale, anche in caso di archiviazione già disposta, la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari, quale autorità procedente (Sez. IV, Sent. n.834 del 13 settembre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271748; Sez. IV, Sent. n. 24967 del 10 febbraio 2017, n.m.; Sez. V, Sent. n.2924 del 12 novembre 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 257939; Sez. V, Sent. n. 7710 del 9 dicembre 2008, *ivi*, n. 242947; Sez. V, Sent. n. 9222 del 10 febbraio 2006, *ivi*, n. 233770; Sez. IV, ord. n. 11195 del 26 gennaio 2005, *ivi*, n. 231196).

E, riguardo alla locuzione «*che procede*», tale orientamento si è sviluppato nel senso che «*disporre degli atti*» al momento in cui sorge la necessità di provvedere non corrisponde a «*disporre fisicamente degli atti*». Segnatamente, con riguardo al tema delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l'archiviazione, per «*magistrato che procede*», si è inteso, non l'ufficio dove gli atti sono materialmente archiviati, bensì il magistrato che, comunque, disponga del procedimento.

Con la conseguenza che, una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate (Sez. IV, Sent. n. 834 del 13 settembre 2017, cit.; Sez. IV, Sent. n. 34335 del 4 maggio 2011, n.m.; Sez. V, Sent. n. 9222 del 10 febbraio 2006, in *C.E.D. Cass.* n. 233770; Sez. IV, Sent. n. 27915 del 13 aprile 2005, in *C.E.D. Cass.* n. 231811).

Già le Sezioni unite nel 2002 erano intervenute, con la citata sentenza n. 25161, antecedente all'entrata in vigore dell'art. 168 d.P.R. n.115/2002, fornendo un criterio di riparto, in base al quale la competenza era attribuita al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, al giudice dell'esecuzione dopo la sentenza irrevocabile ed al giudice avente la disponibilità del procedimento nel corso del giudizio di cognizione, senza considerare la specifica ipotesi del procedimento conclusosi con l'archiviazione.

In una recente pronuncia della sezione rimettente, facendo leva sul richiamo al magistrato che *«ha la disponibilità degli atti»*, si è ritenuto di trovare una conferma del primo indirizzo nell'art. 409 c.p.p. secondo la quale, quando viene accolta la richiesta di archiviazione, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero (Sez. IV, Sent. n. 6657 del 19 gennaio 2017, P.M. in proc G.i.p. Trib. Napoli, in *C.E.D. Cass.* n. 26903701, in materia di spese relative all'acquisizione di tabulati telefonici). A tale pronuncia si è conformata, la sentenza n. 54227 del 14 settembre 2018 emessa, ancora una volta dalla Sezione rimettente, concernente lo specifico tema delle spese di custodia dei beni sequestrati. E, ancora (Sez. IV, Sent. n. 43885 del 10 luglio 2018, n.m.), si è altresì affermato che il *«magistrato che procede»* è il giudice dell'esecuzione, rilevando, ai fini della competenza, non già la collocazione *«fisica»* del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata. In base a tale pronuncia, se il testo unico n. 115/2002 non ha carattere innovativo rispetto alla pregressa disciplina sulle spese di giustizia ed alle norme in materia contenute nel codice di rito penale, si deve condividere quell'orientamento secondo cui, dopo l'emissione del decreto di archiviazione, l'adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate (laddove il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari) ed alla liquidazione dei compensi al custode spetti al giudice. Sia per il principio stabilito dall'art. 263, comma 4, c.p.p., che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla fase delle indagini riservando, invece, al giudice tale competenza, attribuendola espressamente al giudice dell'esecuzione *«dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione»* (comma 6). Sia per quanto previsto dall'art. 168 testo unico n.115/2002, che attribuisce la liquidazione delle indennità di custodia al *«magistrato che procede»*.

Sez. un., ud. 30 gennaio 2020, Presidente Carcano, Relatore Andreazza, Procuratore Generale Fimiani (concl. conf). Informazione provvisoria

Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Annullamento con rinvio in ordine alle statuizioni sulla confisca – Valutazione del giudice del rinvio della proporzionalità della misura.

Le Sezioni unite della Cassazione, alla questione di diritto: «*se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia*»,

hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria, soluzione:

«affermativa, fermo restando che, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca».

[Sez. Un., Sent. n. 5788 del 18 aprile 2019 \(dep. 13 febbraio 2020\), Presidente Carcano, Relatore De Crescenzo, Procuratore Generale Iacoviello \(concl. conf.\).](#)

Giudizio abbreviato - Condizionato – Integrazione probatoria disposta *ex officio* – Modificazione dell'imputazione - Contestazioni suppletive - Fatti desumibili dagli atti d'indagine e non collegati alle relative risultanze.

Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.

È stato così composto il contrasto interpretativo sulla ritualità di contestazioni suppletive nell'ambito del rito abbreviato «*a prova integrata*».

L'orientamento dominante, in base al quale l'affermazione che nel rito abbreviato a seguito dell'integrazione istruttoria, siano possibili contestazioni, *ex art. 423 c.p.p.*, non derivanti da nuove emergenze, ma concernenti fatti o circostanze già in atti, si rinviene, incidentalmente, nelle pronunce rese, rispettivamente, dalla Sez. II, Sent. n. 23466 del 9 giugno 2005, in *C.E.D. Cass. n. 231993* e dalla Sez. V, Sent. n. 7047 del 27 novembre 2008, *in*, n. 242962. In entrambe il giudice di legittimità era chiamato a stabilire, in via principale, se nella suddetta ipotesi - data per ammessa - l'imputato potesse esercitare lo *ius poenitendi* concesso dall'art. 441-*bis* c.p.p., ossia recedere dall'esperimento del rito scelto. Possibilità negata sul presupposto che, nei casi corrispondenti, i fatti oggetto della contestazione siano già noti all'imputato richiedente l'abbreviato. Di qui l'insussistenza di ragioni per tutelarlo da iniziative

processuali dannose prevedibili. Assunto ribadito in Sez. VI, Sent. n. 5200 del 15 novembre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 272214, nonché Sez. VI, n. 24014 del 1° marzo 2011, Fisanotti, n.m.). Mentre in Sez. IV, Sent. n. 48280 del 26 settembre 2017, si è affermato che, in sede di giudizio abbreviato, laddove sia stata disposta l'integrazione istruttoria *ex art.* 441, comma 5, c.p.p., deve ritenersi legittima la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione siano già emersi nel corso delle indagini preliminari. Conclusione non difforme, per tale logica di ragionamento, a cui si dovrebbe addivenire a fronte dell'integrazione istruttoria riconducibile al comma 5 dell'art. 438 c.p.p.

A conforto di tale tesi si è richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in ordine all'art. 423, comma 1, c.p.p. (Sez. I, Sent. n. 13349 del 17 maggio 2012, in *C.E.D. Cass.* n. 255049; Sez. III, Sent. n. 1506 del 4 dicembre 1997, *ivi*, n. 209791; Sez. I, Sent. n. 11993 del 14 novembre 1995, *ivi*, n. 203051; Sez. VI, Sent. n. 9443 del 4 giugno 1993, *ivi*, n. 196008), in cui si osserva come la disposizione *de qua* integri attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, punto 52, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che facoltizza il legislatore delegato ad assegnare al pubblico ministero, in udienza preliminare, il potere di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni. Orbene, nel giudizio abbreviato - secondo Sez. IV, Sent. n. 48280 del 2017 cit. - varrebbero gli stessi criteri, non solo in base al principio di tassatività delle nullità, ma anche in ragione dei principi generali che regolano le contestazioni suppletive.

La Sezione rimettente ha dissentito da tale orientamento interpretativo, ritenendo che lo stesso non si giustifichi sul piano dell'interpretazione letterale e, ancor meno, sotto il profilo logico-sistematico. Segnatamente ritenendo l'assimilazione, per la modifica dell'imputazione, tra abbreviato e udienza preliminare, in contrasto con la disciplina positiva del rito speciale. Ciò in quanto l'art. 441, comma 1, c.p.p. stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare medesima, fatta eccezione proprio di quella di cui all'art. 423 c.p.p.

Nel giudizio abbreviato «secco» è dunque preclusa, diversamente che in udienza preliminare, qualsiasi variante dell'originaria imputazione. La tendenziale «cristallizzazione» dell'accusa, rispetto a cui l'imputato è chiamato a difendersi (Sez. V, Sent. n. 33870 del 47 aprile 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270475), costituisce anzi una delle prospettive vantaggiose sottese alla scelta del rito. Effetto, peraltro, non assoluto, poiché non preclude la restituzione degli atti al pubblico ministero, allorché il giudice accerti, in corso di abbreviato, che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione (Sez. II, Sent. n. 859 del 18 dicembre 2012, in *C.E.D. Cass.* n. 254186; Sez. IV, Sent. n. 36936 del 12 giugno 2007, *ivi*, n. 237238; Sez. IV, Sent. n. 21548 del 23 marzo 2007, *ivi*, n. 236728; Sez. VI, Sent. n. 36310 del 7 luglio 2005, *ivi*, n. 232407), mentre in ordine al fatto nuovo, concorrente o meno, l'azione penale potrà essere sempre separatamente esercitata.

La giurisprudenza di legittimità è, del resto, ferma nel ritenere che, nell'ambito del giudizio abbreviato non assoggettato ad integrazione probatoria, non sia consentito al pubblico ministero procedere a modificazioni dell'imputazione, o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441 c.p.p., nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, come sopra evidenziato, esclude espressamente l'applicazione dell'art. 423 c.p.p. Da cui discende che la violazione della predetta norma determina una nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito del giudizio (Sez. IV, Sent. n. 3758 del 3 giugno 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 263196; Sez. VI, Sent. n. 13117 del 19 gennaio 2010, *ivi*, n. 246680; Sez. IV, Sent. n. 12259 del 14 febbraio 2007, *ivi*, n. 236199). Nullità sanabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., non potendo essere dedotta dalla parte che vi ha assistito senza ecciperla (Sez. II, Sent. n. 11953 del 29 gennaio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 258067). Il giudizio abbreviato non condizionato si deve svolgere secondo la propria struttura tipica, ossia allo stato degli atti e con immutabilità dell'originaria imputazione, sì che è nulla *in parte qua* la sentenza che si formi su fatti o circostanze ulteriori irritalmente contestati (Sez. III, Sent. n. 35624 del 11 luglio 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 237293). Restando invece possibile la riqualificazione *in iure* dell'imputazione suddetta (Sez. II, Sent. n. 35350 del 17 settembre 2010, *ivi*, n. 248544).

Alla luce della disciplina dell'abbreviato chiuso ad integrazioni istruttorie, secondo la Sezione rimettente si comprende la ragione per la quale il legislatore si è reso necessario intervenire sulle contestazioni suppletive. Per un verso il novellato art. 438, comma 5, c.p.p. ha introdotto la facoltà dell'imputato di chiedere di essere ammesso a svolgere attività istruttorie predeterminate in sede di abbreviato, restando a ciò condizionata la celebrazione del giudizio in tale forma e, per l'altro ha dettato i criteri sulla cui base la richiesta può essere accolta (la necessità degli incumbenti ai fini della decisione e la loro compatibilità con le finalità di economia processuale), facendo salva la prova contraria da parte del pubblico ministero.

Contestualmente eliminati i requisiti di accesso al rito, rappresentati dal necessario consenso del pubblico ministero e dalla «decidibilità allo stato degli atti», si è posto il problema di regolare l'eventualità che il giudice si trovasse di fronte a lacune conoscitive, impeditive di una decisione *cognita causa*. Di qui l'art. 441, comma 5, c.p.p. sulla possibilità in tal caso per il giudice di disporre d'ufficio l'assunzione delle prove necessarie.

L'apertura di nuovi scenari istruttori ha reso, altresì, possibile l'acquisizione al processo di elementi tali da incidere sulla ricostruzione dei fatti *sub iudice*, facendo insorgere la necessità di adeguare l'imputazione alle sopravvenienze storiche. Si spiega così l'introduzione, quale ultima proposizione di ciascuno dei commi sopra indicati (il comma 5 dell'art. 438 e il comma 5 dell'art. 441 c.p.p.), di una disposizione di chiusura, che attribuisce al pubblico ministero il potere, regolato quanto all'udienza preliminare (modello di riferimento per lo svolgimento del giudizio abbreviato) dall'art. 423 c.p.p., di

immutare l'imputazione, mediante la modificazione del fatto o la contestazione di circostanze aggravanti o di reati concorrenti.

La deroga così introdotta, nel giudizio abbreviato caratterizzato da integrazioni probatorie, consistente nel fare applicazione dell'art. 423 c.p.p., rinviene la propria *ratio* nel fatto che mediante l'attività istruttoria espletata e sulla base dei suoi esiti, emergano elementi di novità, cui la modifica dell'imputazione strettamente si correli. Si ritiene, dunque, che la previsione di salvezza in favore dell'applicazione dell'art. 423 c.p.p., di cui agli artt. 438, comma 5 e 441, comma 5, c.p.p., debba essere letta ed interpretata in correlazione «funzionale» alle proposizioni che immediatamente la precedono. L'ambito applicativo «naturale» della previsione è rappresentato dal pregresso espletamento di attività probatorie integrative, che non si rivelino «neutre» rispetto alla formulazione dell'accusa, bensì decisive.

A ciò si riconnettono valutazioni di tipo sistematico. Ossia, non essendo consentite le contestazioni suppletive nel corso del giudizio abbreviato «secco», sarebbe irrazionale - in quanto darebbe luogo ad un assetto ingiustificatamente differenziato - ammetterle nell'ambito del medesimo tipo di giudizio, invece contrassegnato da integrazioni probatorie, disposte dal giudice, o poste come condizione dall'imputato, in assenza del necessario nesso di derivazione eziologica tra i risultati di esse e lo *ius variandi* riconsegnato alla pubblica accusa. Invero, la riapertura dell'istruttoria, al cui esercizio di quest'ultimo non si correli, da momento di doveroso approfondimento conoscitivo e valutativo si trasformerebbe in un *escamotage* a disposizione del pubblico ministero, per aggirare preclusioni rispetto ad essa ormai maturate, realizzando una rimessione in termine.

Inoltre l'orientamento che afferma l'indiscriminata applicazione, all'abbreviato integrato da attività istruttorie, dell'art. 423 c.p.p. si sposa con il corollario - recepito dalle medesime pronunce di legittimità sopra citate - per cui, nel caso di contestazione suppletiva fondata su elementi «già in atti», noti all'imputato, quest'ultimo non potrebbe avvalersi della facoltà di chiedere la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, a norma dell'art. 441-*bis* c.p.p. Norma che l'art. 2-*octies* d.l. n. 82 del 2000, conv. dalla legge n. 144 del 2000, ha inserito in parallelo alle novelle apportate dalla legge n. 479 del 1999, in termini di riequilibrio delle posizioni di accusa e difesa.

Arresto giurisprudenziale che aggrava, secondo la Sezione rimettente, detta asimmetria sistematica, in danno dell'imputato, facendo gravare sul medesimo una situazione di obiettiva «patologia» processuale, derivante da errori, inerzie ed omissioni istituzionalmente rimproverabili al pubblico ministero.

L'antitetica interpretazione propugnata si ritiene, peraltro, costituzionalmente orientata. Si rileva che la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo con la sentenza n. 140 del 2010 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità della disciplina codicistica del rito abbreviato, nella parte in cui le relative disposizioni non consentono al pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive «anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di atti e circostanze già in atti e

noti all'imputato», ha ritenuto errato l'indirizzo ermeneutico che, nell'abbreviato con integrazione probatoria, ritiene la contestazione suppletiva possa prescindere dagli esiti di quest'ultima ed effettuarsi sulla base di circostanze già risultanti dagli atti.

In via di eccezione rispetto all'immutata regola enunciata dall'art. 441, comma 1, c.p.p., si è consentito al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni. Ma soltanto nei casi di modificazione della base cognitiva, a seguito di integrazione probatoria e di riconoscimento all'imputato della facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, o, in alternativa, l'ammissione di nuove prove, ex art. 441-*bis* c.p.p. Da tale quadro si desume – ha sostenuto la Corte costituzionale, con argomentazione a cui la Sezione rimettente ha aderito, che le eccezioni introdotte sono legate alle fattispecie che le giustificano. Pertanto, il pubblico ministero può effettuare le nuove contestazioni laddove affiori la necessità di adattare l'imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell'ambito del rito alternativo. Rimanendo, invece, escluso che dette iniziative, viepiù rimaste *«prive di seguito»*, possano fornire una legittimazione per rivalutare, in termini di ampliamento dell'accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti a fondamento dell'azione penale.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che la tesi avversa sia da disattendere, alla luce del citato corollario all'interpretazione restrittiva dell'art. 441-*bis* c.p.p., conducente ad esiti contrari alla Costituzione.

Le valutazioni dell'imputato, in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento, dipendono dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, con la conseguenza che – ove l'imputazione subisca una variazione sostanziale per «evenienze patologiche», da intempestiva contestazione degli elementi di fatto - l'imputato debba essere rimesso in termini, per compiere le suddette considerazioni (in un senso o nell'altro). Pena la violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, per la discriminazione che verrebbe a determinarsi a seconda *«della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale»*.

L'ulteriore sviluppo della giurisprudenza costituzionale evidenzia peraltro (sentenze nn. 237 del 2012, 273 del 2014, 139 del 2015, 206 del 2017) come la necessità di restituire l'imputato la completa possibilità di scelta del rito processuale sussista in caso di contestazione suppletiva sia «fisiologica» che «patologica». Ciò sulla base del rilievo di fondo, per cui l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a risponderne sin dall'inizio. Invero, *«condizione primaria per l'esercizio del diritto di difesa è che l'imputato abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti»*; e ciò particolarmente in rapporto alla *«scelta di valersi del giudizio abbreviato»*, la quale *«è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali»* (Corte cost., n. 273 del 2014, citata).

Tali principi, affermati per le nuove contestazioni dibattimentali e la possibilità di passaggio dal rito ordinario a riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta), si ritiene che operino anche nella direzione inversa (Corte Cost., n. 140 del 2010, citata).

[Sez. Un., Sent. n. 5464 del 26 settembre 2019 \(dep. 14 febbraio 2020\), Presidente Carcano, Relatore Dovere, Procuratore Generale Gaeta \(concl.conf.\).](#)

Parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione delle spese processuali sostenute nei giudizi di legittimità Giudizio di legittimità - Competenza.

Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

È stato così composto il contrasto insorto tra diversi orientamenti interpretativi.

Tradizionalmente, in tema di liquidazione delle spese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si è ritenuto distinto il rapporto regolato dalle norme del codice di rito (*ex art. 541 c.p.p. in relazione all'art. 110 d.P.R. n. 115/2002*) da quello intercorrente fra lo Stato e il difensore o l'ausiliario del magistrato che abbia prestato la propria opera professionale in favore del soggetto ammesso al patrocinio gratuito, rapporto regolato dagli artt. 82, 83 e ss. Testo unico cit. Questa distinzione è stata mantenuta anche rispetto al caso in cui la parte civile fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice della cognizione, compresa la Cassazione, avesse condannato l'imputato alla rifusione delle relative spese, pur da destinarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 testo unico in questione. Ritenendo che anche il profilo quantitativo dell'oggetto di ciascuna liquidazione non dovesse necessariamente coincidere.

Hanno sostenuto tale orientamento, in particolare, Sez. IV, Sent. n. 26663 del 10 aprile 2008, Amato, n.m. e Sez. IV, Sent. n. 42844 del 9 ottobre 2008, in *C.E.D. Cass.* n. 241336. Pronunce in cui si è rilevato come in nessuna delle disposizioni di legge era rinvenibile un vincolo nella liquidazione in favore del difensore alla misura fissata dal giudice penale in sentenza. Ed anzi, nel sistema previsto dal testo unico *de quo* (così come nella pregressa normativa) esisteva una disposizione di segno opposto, laddove si precisava, con l'art. 82 sopra richiamato, che la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del

difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non potesse superare i valori medi tariffari.

Gli inconvenienti derivanti dalla difficoltà pratica di coordinare le due liquidazioni, secondo tale indirizzo ermeneutico, potevano essere evitati riconoscendone la reciproca autonomia, ritenendo la disposizione dell'art. 541, comma 1, c.p.p. preposta a regolamentare le spese processuali tra imputato e parte civile, mentre l'onorario e le spese di cui all'art. 82 d.P.R. n. 115/ 2002, afferenti al rapporto tra il difensore e l'assistito, andavano liquidati dal magistrato competente, con i criteri indicati dal cit. art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e, quindi, con valutazione indipendente di tale giudice rispetto a quella attinente al diverso rapporto tra imputato e parte civile.

Tanto più che nella giurisprudenza civile della Corte è radicato il principio che il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato e al procuratore da lui nominati e che il corrispondente ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 l. n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese emessa dal giudice che ha definito la causa a cui le stesse si riferiscono. Assunto che, in difetto di apposita disposizione contraria, troverebbe applicazione anche con riferimento al patrocinio statale.

Si è poi affermata una diversa tesi secondo cui, nel caso specifico regolato dall'art. 110 d.P.R. n. 115/2002, questa disciplina inciderebbe direttamente sul tessuto codicistico che regola le spese fra imputato e parte civile. Ciò in ragione della corrispondenza fra importo riconosciuto dal giudice alla parte civile, a carico dell'imputato, importo destinato in favore dello Stato ed importo che occorre liquidare in favore del difensore, che ha patrocinato la posizione della parte civile. Nella decisione che ha per la prima volta sostenuto tale indirizzo (Sez. VI, Sent. n. 46537 dell'8 novembre 2011, in *C.E.D. Cass. n. 251383*), a conforto della necessaria coincidenza dei due importi è stato richiamato, in via di principio, *“l'operare sinergico sia del generale principio di divieto dell'ingiustificato arricchimento (lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore di parte civile, più di quanto poi è tenuto a corrispondere al medesimo professionista proprio per quella specifica prestazione), sia di quello altrettanto generale dell'evitare ingiustificati danni erariali (che si verificherebbero ove lo stato - si noti : per la medesima causale - ricevesse dall'imputato, in ragione della sua soccombenza civile, somma inferiore a quella che poi corrisponde al difensore della parte civile)”*.

In altri termini si ritiene che l'art. 541 c.p.p. e gli artt. 82 e 110 testo unico spese di giustizia. mantengano la propria autonomia esclusivamente nei casi di compensazione delle spese e di assoluzione, in cui nulla sarebbe dovuto dall'imputato allo Stato. Mentre il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche manterrebbe sempre il diritto, nei confronti dell'Erario, alla liquidazione dei propri compensi, secondo i criteri ex art. 82 cit., con il limite, comune a tutti i casi di

ammissione al patrocinio a spese pubbliche nel processo penale, dell'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 106, comma 1, d.P.R. n.115/2002 (per tutte, Sez. IV, Sent. n. 42508/2009).

Nel caso in cui, di contro, la sentenza contenga il riconoscimento della responsabilità dell'imputato anche ai fini civili e la sua condanna alla rifusione delle spese legali, tale autonomia - secondo la decisione n. 46537/2011 cit. - verrebbe meno, trovando applicazione esclusivamente la disciplina di cui all'art. 110, d.P.R. n. 115 del 2002. Da intendersi quale previsione successiva, speciale e specifica rispetto a quella prevista dall'art. 541 c.p.p., versandosi in un'ipotesi non di sovrapposizione di norme non coordinate, ma di applicazione del principio di specialità tra diverse discipline concernenti la stessa fattispecie. Specialità che opera, peraltro, sulla sola quantificazione, rimanendo l'*an debeatur* disciplinato esclusivamente dall'art. 541 c.p.p..

La richiamata pronuncia della Sezione sesta non ha, dunque, condiviso la precedente giurisprudenza elaborata in materia dalla Quarta sezione di questa Corte, sopra enunciata, in base alla quale i provvedimenti ex art. 541 c.p.p. ed ex art. 82 testo unico d.R.P. 115/2002 sarebbero sempre *“distinti ed entrambi necessari”*, *“rispondendo a finalità e ratio legis assolutamente differenti tra loro”*, ritenendo assorbente l'osservazione *“che non si comprende quale spazio avrebbe, nella fattispecie esaminata ed alla luce delle considerazioni sistematiche prima svolte, la statuizione relativa all'art. 541 cod. proc. pen. (intesa come condanna diretta dell'imputato in favore della parte civile), risultando così in realtà solo inutiliter data. Perché, giova ripeterlo, quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in ordine alla disciplina della rifusione delle spese legale non residua alcun rapporto diretto tra l'imputato soccombente e la parte civile, perché l'unico rapporto di quest'ultima - e del suo difensore - è solo con lo Stato.*

Sicché porre a carico dell'imputato la liquidazione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato costituisce solo un errore di diritto e realizza un vizio di violazione di legge”.

Le enunciazioni di principio affermate nella citata sentenza n. 46537/2011, possono così sintetizzarsi:

- quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, nel dispositivo deve contestualmente sia disporre che il pagamento avvenga in favore dello Stato che procedere alla liquidazione in favore del difensore;
- la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore.

Ne discende che il difensore di parte civile dovrà presentare al momento delle proprie conclusioni, all'esito della discussione, nota spese conforme alle regole dell'art. 82. Come pure che le impugnazioni relative all'*an debeatur* sono disciplinate dal codice di rito, alla stessa stregua di quelle relative ai singoli punti della decisione. Mentre quelle relative al *quantum debeatur* sono disciplinate dagli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che prevedono la partecipazione di tutte le parti processuali interessate, posto

che il difensore ha diritto alla liquidazione al termine di ciascuna fase o grado del processo, sicché risulta illegittimo l'eventuale differimento dell'efficacia delle singole liquidazioni al momento unico dell'eventuale passaggio in giudicato della decisione.

Detta pronuncia non ha affrontato, però, *ex professo* il tema della liquidazione delle spese al difensore della parte civile ammessa al patrocinio per non abbienti con esplicito riferimento al giudizio di cassazione.

Tema, questo, trattato dalla successiva Sentenza n. 3885 emessa dalla Sezione sesta il 18 gennaio 2012 (rv. 252135), che, collocandosi nel solco tracciato dalla pronuncia precedente, ha esteso i principi ivi affermati proprio con riferimento al giudizio di cassazione, affermando “E’ vero che l’art. 83.2 DPR 115/2002 prevede che la liquidazione del compenso al difensore per il giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio ovvero di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. E certamente sussiste e permane tale competenza nel caso di sentenza della Corte di cassazione che o accolga il ricorso dell’imputato o comunque compensi, del tutto o parzialmente, le spese tra le parti private: anche in tali casi, infatti, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche ha diritto alla liquidazione da parte dello Stato del proprio compenso. Quando però nel giudizio di impugnazione l’imputato ricorrente viene condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il generale obbligo di liquidazione - ex art. 541 e 592 c.p.p. - quale però disciplinato con norma speciale dall’art. 110 DPR 115/2002, con la previsione della ricordata necessità della coincidenza tra le due somme (imputato-Stato; Stato-difensore della parte civile ammessa). Pertanto, anche la Corte di cassazione potrebbe in questo peculiare caso procedere alla liquidazione».

Altresì puntualizzando che “Presupposto indispensabile per la immediata liquidazione da parte della Corte di cassazione è tuttavia l’avvenuta presentazione di una nota spese che risponda puntualmente, nell’indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, ai principi imposti dall’art. 82 DPR 115/2002. Poiché è evidente che l’attribuzione della generale competenza al giudice del merito anche per le prestazioni avanti la Corte di cassazione, operata dal legislatore, risponde consapevolmente alle caratteristiche di contenuto ed organizzazione del lavoro della Corte di cassazione, tale forma peculiare di liquidazione è quindi possibile (trovando il ricostruito sostegno normativo) solo quando interviene contestualmente alla deliberazione del dispositivo del processo”.

Diversamente, ossia quando la richiesta di liquidazione presentata dal difensore sia del tutto generica, ad esempio mediante indicazione della sola somma finale richiesta, “la doverosa osservanza del principio di coincidenza delle somme... impone di limitare la statuizione nel dispositivo, alla sola condanna nell’an (con l’affermazione dell’obbligo di rifusione delle spese di lite in favore dello Stato), riservando contestualmente a successivo decreto di liquidazione del giudice del merito, ex art. 83.2 DPR 115/2002, la determinazione del quantum, in esito all’integrale applicazione della procedura di cui agli artt. 82.3 (richiesta e comunicazione anche all’imputato e alle altre parti), 84 e 170 (opposizione nei venti giorni al presidente dell’ufficio giudiziario competente, con il rito camerale ex art. 29 legge 794/42)”.

Orientamento (confermato da Sez. VI, Sent. n. 15435/2014) a cui si è conformata anche la Sezione Quarta della Cassazione, quella dotata di più diretta competenza in materia (Sez. IV, Sent. n. 52538 del 9 novembre 2017, n. m., che, a sua volta, ha richiamato Sez. IV, Sent. n. 20044 del 17 marzo 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 263866).

In seguito, però, la Sezione sesta, in talune pronunce ha diversamente affermato, pur senza argomentare al riguardo, la competenza per il giudizio di cassazione, al giudice di merito, sia in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., che ad emettere il decreto di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore della parte civile ammessa al patrocinio, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. VI, Sent. n. 51387 del 3 novembre 2016, n.m.; Sez. VI, Sent. n. 6509 dell'8 gennaio 2019, n.m.).

La medesima Sezione, con una più recente pronuncia (Sez. VI, Sent. n. 20552 del 6 marzo 2019), è infine ritornata a conformarsi al pregresso indirizzo interpretativo, ribadendo la tesi sostenuta nelle citate pronunce n. 46537/2011 e n. 3885/2012. Così riaffermando il principio della necessaria coincidenza tra la somma che l'imputato deve corrispondere allo Stato e quella che quest'ultimo liquida al difensore della parte civile, ai sensi dell'art. 82 testo unico n. 115/2002.

Orientamento, in verità, nettamente minoritario nella giurisprudenza della Cassazione, prevalentemente orientata all'autonomia delle due liquidazioni, rispettivamente previste dall'art. 541 c.p.p. e dall'art. 82 cit.

Comprovano tale prevalenza, valorizzando il tenore letterale dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002., che esclude la Cassazione dal novero dei giudici competenti a provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato numerose pronunce (Sez. II, Sent. n. 43356/2015; Sez. II, Sent. n. 18317/2016; Sez. V, Sent. n. 4143/2017; Sez. III, Sent. n. 6025/2017; Sez. V, Sent. n. 8218/2018). A cui si conformano, sia pure con motivazione implicita sul punto molte altre sentenze (Sez. V, Sent. n. 2186/2017; Sez. I, Sent. n. 7308/2017; Sez. II, Sent. n. 12856/2017; Sez. I, Sent. n. 7784/2018; Sez. V, Sent. n. 11960/2018; Sez. II, Sent. n. 16054/2018; Sez. IV, Sent. n. 29314/2018; Sez. I, Sent. n. 41124/2018; Sez. V, Sent. n. 44915/2018; Sez. I, Sent. n. 46118/2018; Sez. II, Sent. n. 54405/2018; Sez. I, Sent. n. 10551/2019; Sez. II, Sent. n. 11647/2019).

Sez. un., ud. 30 gennaio 2020, Presidente Carcano, Relatore Fumu - Informazione provvisoria.

Stupefacenti – Detenzione droghe leggere – Modifica del sistema tabellare per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79 – Presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/90 – Parametri valutativi.

Le Sezioni Unite alla questione di diritto: «*se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150*» hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria, la seguente soluzione:

«mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, rimane fissata in kg. 2 di principio attivo».

Sez. un. del 30 gennaio 2020, Presidente Carcano, Relatore Mogini, Procuratore Generale Spinelli (concl. parz. conf.) - Informazione provvisoria.

Stupefacenti - Reato di cessione di sostanze stupefacenti - Evento a ridotto disvalore - Circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Compatibilità con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90.

Le Sezioni unite alla questione di diritto: «*se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall' art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90*», hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria la seguente soluzione:

«affermativa, con riferimento ad entrambi i quesiti».

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II Pen., Ord. di rimessione n. 5555 del 14 gennaio 2020 \(dep. 12 febbraio 2020\), Presidente Cammino, Relatore Messini D'Agostini.](#)

Circostanze – Recidiva aggravata e recidiva reiterata – aggravanti ad effetto speciale - Procedibilità d'ufficio ex art. 649-bis c.p.

La Sezione Seconda Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649 bis cod. pen., ai fini della procedibilità di ufficio per taluni reati contro il patrimonio (art. 640, terzo comma, cod. pen.; art. 640-ter, quarto comma, cod. pen.; fatti di cui all'art. 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.), vada

inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99 dello stesso codice».

**Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 1243 del 18 dicembre 2019 (dep. 14 gennaio 2020),
Presidente Tronci, Estensore Bassi - Udienza: 26 marzo 2020 - Relatore: Piccialli.**

Misure cautelari personali – Rigetto da parte del G.I.P. della richiesta del P.M. di applicazione di misura coercitiva - Applicazione da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del P.M. - Interrogatorio di garanzia.

La Sezione sesta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

“Se in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari, sia o no necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura suddetta”

Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 997 del 12 settembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Presidente Fidelbo, Estensore Mogini - Udienza del: 23 aprile 2020 - Relatore: Di Stefano.

Peculato – Gestore di *slot machine* – Omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull'importo delle giocate.

La Sezione Sesta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

“Se l'omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull'importo delle giocate al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del "concessionario" per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di peculato”.

Sez. III Pen., Collegio oscurato, Ord. di rimessione n. 2888 del 4 ottobre 2019 (dep. 24 gennaio 2020), Presidente oscurato, Estensore oscurato - Udienza: 23 aprile 2020 - Relatore: Ramacci.

Violenza sessuale - Abuso di autorità - Posizione autoritativa dell'agente - Natura pubblicistica o privata dei poteri di supremazia.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

“Se l'abuso di autorità di cui all'art. 609 bis, comma primo, cod. pen., presupponga nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o se, invece, si riferisca anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III sent. 12 dicembre 2019 – 3 febbraio 2020 n. 4412, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.](#)

Continuazione – Pluralità di reati – Individuazione del momento di commissione del reato.

Qualora, nel medesimo capo di imputazione, sia contestata una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e la data del commesso reato sia riferita all'attualità, il *dies a quo* della prescrizione decorre non dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado, ma va accertata, per ciascun reato, sulla base dei dati probatori introdotti nel giudizio di merito.

[Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4892 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella](#)

Colpa professionale – Art. 43 c.p. - D. l. 158/12

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. l. 13 settembre 2012 n. 158 è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione ove la sentenza non stabilisca se la condotta fosse, all'epoca in cui è stata posta in essere, oggetto di linee guida (o, in mancanza, di buone pratiche), cosa queste ultime prescrivessero, se il sanitario vi si sia attenuto, se sia nondimeno configurabile una sua colpa e se quest'ultima sia da considerare lieve o grave.

[Sez. V sent. 28 gennaio 2020 – 13 febbraio 2020 n. 5724, Pres. Miccoli, Rel. Caputo.](#)

Particolare tenuità del fatto – Parametri di valutazione della particolare tenuità – Giudizio relativo alla modalità della condotta, all'intensità del dolo e al grado della colpa.

Il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., ossia una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Particolare rilievo riveste il riferimento testuale alle modalità della condotta: venendo in rilievo la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza. Il richiamo normativo alla necessità di compiere le valutazioni in questione alla luce dell'art. 133, primo comma, c.p. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa: essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta.

[Sez. II sent. 16 gennaio 2020 – 7 febbraio 2020 n. 5194 Pres. Diotallevi, Rel. De Santis.](#)

Pene accessorie – Interdizione dai pubblici uffici – Reato continuato – Obbligo di far riferimento alla pena base stabilita in concreto per il reato più grave.

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.

[Sez. IV, sentenza 17 dicembre 2019 – 5 febbraio 2020 n. 4885 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi](#)

Sospensione condizionale della pena – Obblighi del condannato – Art 165 c.p. –. Consenso imputato - Esclusione

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c. 1 c. p. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II sent. 28 novembre 2019 – 13 febbraio 2020 n. 5735 Pres. Verga, Rel. Sgadari.](#)

Falsificazione di assegno bancario non trasferibile – Fatto non più previsto dalla legge come reato.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

[Sez. V sent. 24 settembre 2019 – 10 febbraio 2020 n. 5374, Pres. Zaza, Rel. Calaselice.](#)

Falsità materiale – Presupposti – Idoneità del documento ad apparire come corrispondente a un originale e fine perseguito dal soggetto agente.

Ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o no, rileva - oltre all'idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale – l'orientamento finalistico dell'agente, che quell'atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto.

Sez. III sent. 4 ottobre 2019 – 12 febbraio 2020 n. 5509, Pres. Izzo, Rel. Andreazza.

Falsità materiale e ideologica – Elemento soggettivo – Prova – Irrilevanza della mera negligenza.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato di falso è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato *in re ipsa*, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

Sez. IV, sentenza 8 novembre 2019 – 10 febbraio 2020 n. 5315 – Pres. Di Salvo – Rel. Nardin

Lesioni personali - Art. 590 c.p. – Prolungamento di uno stato morboso – Errore diagnostico - Effetti

Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce *ex se* un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorché generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.

Sez. VI, sent. 18 settembre 2019-7 febbraio 2020, n. 5221, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini

Millantato credito - Abrogazione - Continuità normativa tra l'ipotesi di cui all'art. 346, comma 2, c.p. e quella prevista nell'art. 346bis c.p. - Esclusione - Integrazione del diverso reato di truffa - Sussistenza.

Non c'è continuità normativa tra l'abrogata ipotesi di millantato credito già prevista nell'art. 346, secondo comma, c.p. nella condotta dell'agente che riceve o si fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare e quella prevista nell'art. 346-bis c.p. nella parte in cui punisce il faccendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l'agente pubblico si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni; condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 346 c.p., deve ritenersi integrare il delitto di cui all'art. 640, primo comma, c.p. allorché l'agente, mediante artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altra utilità a colui che vanta rapporti neppure ipotizzabili con il pubblico agente.

Sez. V sent. 22 ottobre 2019 – 10 febbraio 2020 n. 5382, Pres. Zaza, Rel. Brancaccio.

Molestia o disturbo alle persone – Presupposti – Non sussistenza del reato in caso di reciprocità o ritorsione delle molestie.

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso manca la connotazione di “petulanza o altro biasimevole motivo” cui è subordinata l'illiceità penale del fatto e che connota la stessa tipicità normativa.

Sez. VI, sent. 11 dicembre 2019-7 febbraio 2020, n. 5461, Pres. Fidelbo, Rel. Ricciarelli

Oltraggio a pubblico ufficiale - Configurabilità del reato - Condotta tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone - Necessità - Ragioni.

La fattispecie di cui all'art. 341-*bis* c.p. richiede che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, in modo che le offese possano essere udite da queste ultime, giacché tale aspetto di per sé costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto dell'ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, ulteriori rispetto a quelle ordinarie. *(In motivazione la Suprema corte ha precisato che le persone presenti, almeno due, devono essere diverse da quelle destinatarie della condotta oltraggiosa, non sussistendo altrimenti quelle condizioni esterne all'operato del pubblico ufficiale che valgono a delineare la specifica offensività del fatto).*

Sez. VI, sent. 11 dicembre 2019-7 febbraio 2020, n. 5236, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Ipotesi - Accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali stabilite dall'autorità giudiziaria - Osservanza dell'accordo - Configurabilità del reato - Esclusione.

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-*bis* c.p., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'*ex* coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario.

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4913 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento grado alcolemico – Rifiuto accertamento tecnico - Avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. – Necessità - Esclusione

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., non deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene

avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento.

Sez. IV, sentenza 8 novembre 2019 – 10 febbraio 2020 n. 5314 – Pres. Di Salvo – Rel. Nardin

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento grado alcolemico – Rifiuto accertamento tecnico - Avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. – Necessità

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo *test*, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento.

Le due massime sopra riportate (entrambe provenienti dalla IV sezione) forniscono una differente soluzione in ordine alla necessità o meno di procedere all'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest.

Sez. III sent. 20 novembre 2020 – 13 febbraio 2020 n. 5711, Pres. Lapalorcia, Rel. Corbetta.

Reati tributari – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Profitto confiscabile – Annullamento della cartella esattoriale – Conseguenze.

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sez. IV, sentenza 8 novembre 2019 – 10 febbraio 2020 n. 5309 – Pres. Di Salvo – Rel. Bruno

Stupefacenti - Aggravante ex art. 80 D.p.r. 309/90 – Applicazione – Criterio di riferimento

È imprescindibile, ai fini della individuazione dei presupposti applicativi dell'aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. 309/90, l'accertamento del quantitativo di principio attivo della sostanza di stupefacente.

Sez. VI, sent. 13 novembre 2019-7 febbraio 2020, n. 5229, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini

Stupefacenti - Illecita detenzione e coltivazione dello stupefacente - Reato permanente - Ipotesi - Agevolazione del colpevole mediante occultamento delle piante al momento della perquisizione - Concorso nel reato - Sussistenza.

Nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale. Pertanto, in tema di illecita detenzione e coltivazione dello stupefacente, la condotta connessa al tentativo di occultare e, comunque, disfarsi delle piante al momento della perquisizione, in quanto concretizzante un contributo materiale durante la permanenza del reato di illecita coltivazione in atto e illegittimo possesso dello stupefacente contestualmente rinvenuto all'atto della perquisizione, integra il concorso di persone, essendo stato fornito un rilevante contributo causale alla commissione del reato e non un mero aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 4 ottobre 2019 – 12 febbraio 2020 n. 5509, Pres. Izzo, Rel. Andreazza.

Appello – Riforma sentenza assolutoria di primo grado – Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Condanna al risarcimento in favore della parte civile – Illegittimità.

E' illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata in sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiara la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato

Sez. III sent. 4 ottobre 2019 – 12 febbraio 2020 n. 5509, Pres. Izzo, Rel. Andreazza.

Appello – Riforma sentenza assolutoria di primo grado – Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Possibilità di disporre la confisca – Esclusione.

Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, può disporre la confisca del prezzo o del profitto del reato a norma dell'art. 240, comma 2, n. 1 c.p. a condizione che vi sia stata una pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.

Sez. III sent. 22 novembre 2019 – 11 febbraio 2020 n. 5424, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.

Appello – Rinnovazione dell'istruttoria – Perizia – Diritto all'ammissione di un consulente tecnico di parte – Termini.

In tema di perizia disposta in sede rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, il diritto all'ammissione del consulente tecnico a prova contraria non deve essere esercitato entro un termine previsto a pena di decadenza e non è subordinato alla precedente nomina in sede di conferimento dell'incarico peritale *ex art. 225 c.p.p.*, ma solo alla condizione che la richiesta venga effettuata prima della chiusura dell'istruttoria oggetto di rinnovazione dibattimentale.

Sez. V sent. 18 novembre 2019 – 6 febbraio 2020 n. 5102, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.

Correzione di errori materiali – Richiamo all'art. 127 c.p.p. – Esperibilità del ricorso per Cassazione – Necessaria celebrazione della camera di consiglio ai fini della correzione dell'errore.

L'art. 130 c.p.p. sulla correzione di errori materiali fa parte di un gruppo di norme in cui il richiamo all'art. 127 c.p.p. è effettuato con l'espressione "a norma dell'art. 127 c.p.p.". Le disposizioni di questo gruppo di norme non contemplano in modo espresso il ricorso per cassazione; l'esperibilità del medesimo è, tuttavia, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia e va desunta proprio dall'espressione usata ("a norma dell'art. 127 c.p.p."), che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre, così da comprendere anche il rimedio impugnatorio previsto dal comma 7 della citata disposizione.

In ogni caso, per disporre la correzione, il giudice deve procedere a norma dell'art. 130 c.p.p. e l'emanazione "*de plano*" del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178 c.p.p. Il giudice deve procedere alla correzione dell'errore con le forme di cui al combinato disposto degli artt. 130, comma 2 e 127 c.p.p., e, cioè, previa celebrazione della camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti.

Sez. IV, sentenza 21 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4921 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti

Decreto penale di condanna – Opposizione – Art. 461 c.p.p. - Effetti

L'opposizione a decreto penale di condanna è inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione e ad essa devono ritenersi applicabili le norme generali sulle impugnazioni; da ciò ne deriva che è legittima la sua proposizione con le forme di cui all'art. 583 c.p.p., mediante atto trasmesso a mezzo raccomandata postale con sottoscrizione autenticata e che, in tal caso, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione.

Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4913 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella

Dibattimento – Art. 431 c.p.p. - Acquisizione atti di indagine – Nullità dell'atto - Sanatoria *ex art. 183 c.p.p.* – Insussistenza

La scelta della difesa di acconsentire alla acquisizione degli atti di indagine, *ex art.* 431 c.p.p., non determina la sanatoria, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., di eventuali nullità dell'atto e non fa venir meno il diritto di eccepirne la inutilizzabilità.

[Sez. II sent. 8 gennaio 2020 – 4 febbraio 2020 n. 4655 Pres. Gallo, Rel. Di Pisa.](#)

Dibattimento – Dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze da parte del difensore – Trasmissione via pec – Ammissibilità.

La richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo p.e.c. alla cancelleria del giudice procedente.

[Sez. V sent. 23 settembre 2019 – 6 febbraio 2020 n. 5100, Pres. Catena, Rel. Pistorelli.](#)

Estradizione - Principio di specialità - Diritto di partecipare ai procedimenti a proprio carico e di esercitare personalmente il diritto di difesa – Non necessaria dimostrazione dell'intenzione dell'imputato di esercitare i propri diritti processuali.

Costituisce violazione del principio di specialità - previsto dall'art. 721 c.p.p. e dall'art. 14, lett. b), della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con l. 30 gennaio 1963 n. 300, e dall'art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con l. 11 dicembre 1984 n. 696, nonché ribadito dall'art. 26 della l. 22 aprile 2005 n. 69 con riguardo al MAE – l'esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile per un fatto commesso anteriormente all'extradizione e diverso da quello cui l'extradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'extradizione è stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale è stata chiesta l'extradizione. Se l'imputato che non intenda rinunciare al principio di specialità – com'è suo diritto ai sensi delle norme in precedenza menzionate - sia costretto a rinunciare all'ulteriore diritto di partecipare ai procedimenti a proprio carico e di esercitare personalmente il diritto di difesa, in tutte le forme consentitegli dall'ordinamento processuale, è evidente che la deroga al suddetto principio, per cui lo stesso non opera qualora si sia trattenuto nel territorio nazionale oltre i quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione, si porterebbe in conflitto con le norme costituzionali e convenzionali che tutelano i succitati diritti. La necessità di difendersi in un procedimento penale - sia esso quello per cui è stata disposta l'extradizione o altro - è, dunque, una situazione giuridica che discende direttamente dalla pendenza di quest'ultimo in qualsiasi stato e grado e non già dalla dimostrazione in concreto dell'intenzione dell'imputato di

esercitare i propri diritti processuali. In altri termini, la possibilità di tale esercizio - come detto compromesso dalla necessità di lasciare il territorio nazionale - è preconditione del concreto esercizio.

Sez. V sent. 14 gennaio 2020 – 6 febbraio 2020 n. 5105, Pres. Sabeone, Rel. Guardiano.

Imputato – Assenza – Presupposti della dichiarazione di assenza – Non sufficienza dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Non sufficienza, ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento, dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. L'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita inoltre all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "*vocatio in iudicium*" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Sez. III sent. 2 ottobre 2019 – 3 febbraio 2020 n. 4422, Pres. Liberati, Rel. Zunica.

Ingiusta detenzione – Pluralità di lesioni patrimoniali e personali – Concorso con colpa lieve dell'interessato – Criteri di calcolo.

In tema di ingiusta detenzione e di calcolo dell'indennità risarcitoria, qualora ricorra una pluralità di lesioni patrimoniali e personali, causalmente connesse con la sottoposizione all'ingiusto provvedimento restrittivo, occorre, in primo luogo, valutare l'effettiva sussistenza del pregiudizio ulteriore e la sua gravità e, in secondo luogo, incrementare l'indennità calcolata aritmeticamente in ragione del superamento della medietà della lesione e, solo successivamente, decurtare l'importo così raggiunto in ragione del concorso della condotta colposa dell'interessato, configurata come lieve e quindi compatibile con la liquidazione.

Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4920 – Pres. Ciampi – Rel. Tanga

Ingiusta detenzione – Art. 314 c.p.p. – Tardiva esecuzione ordine di scarcerazione – Applicabilità

La tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione; in particolare, quindi, il diritto alla riparazione è configurabile

anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo.

Sez. III sent. 18 dicembre 2020 – 12 febbraio 2020 n. 5539, Pres. Di Nicola, Rel. Semeraro.

Misure cautelari – Valutazione del tempo trascorso – Obbligo di motivazione.

L'art. 292 lett. c) c.p.p. impone, anche ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, la valutazione del tempo trascorso dal commesso reato. La distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta infatti un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione all'attualità che in relazione alla scelta della misura.

Sez. IV, sentenza 21 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4923 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti

Misure cautelari personali – Ricorso per Cassazione – Art. 311 c. 5 bis c.p.p.

Ogni decisione del tribunale del riesame, anche quella conseguente all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, è sottoposta alle scansioni delineate dall'art. 309 c. 5 c.p.p. e, quindi, a seguito della ritrasmissione degli atti da parte della Suprema corte, il presidente deve curare che sia dato immediato avviso all'autorità procedente, che dovrà provvedere ad una tempestiva trasmissione di quanto a suo tempo già inviato, nonché delle eventuali sopravvenienze favorevoli. Conseguentemente, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 311 c. 5 *bis*, deve essere individuato nel momento in cui il Tribunale riceve nuovamente gli atti dall'autorità procedente.

Sez. VI, sent. 17 dicembre 2019-3 febbraio 2020, n. 4529, Pres. Petruzzellis, Rel. Amoroso

Misure cautelari personali - Latitanza - Accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo - Prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo della libertà personale, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore.

Sez. VI, sent. 17 dicembre 2019-3 febbraio 2020, n. 4529, Pres. Petruzzellis, Rel. Amoroso

Misure cautelari personali - Misure interdittive - Divieto dell'esercizio dell'attività di commercialista - Presupposti ed esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione - Indice soggettivo - Competenza professionale - Insufficienza.

In tema di misure cautelari, nel caso di commercialista indagato per peculato, con riferimento alla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività inerenti l'esercizio di uffici direttivi di imprese e società commerciali ed il divieto dell'esercizio dell'attività di commercialista, il mero riferimento alla competenza professionale quale indice soggettivo di pericolosità non è condivisibile, non potendosi fare discendere dalla mera competenza professionale il pericolo della commissione di nuovi reati, senza evidenziare l'attualità del suo inserimento in un contesto operativo criminale che dia concretezza al ravvisato pericolo.

Sez. III sent. 5 febbraio 2020 – 11 febbraio 2020 n. 5425, Pres. Izzo, Rel. Ramacci.

Parte civile – Condanna al risarcimento – Morte dell'imputato prima dell'irrevocabilità della condanna – Conseguenze.

La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio.

Sez. IV, sentenza 7 novembre 2019 – 10 febbraio 2020 n. 5308 – Pres. Fumu – Rel. Nardin

Prova – Acquisizione sentenze irrevocabili – Art. 238 bis c.p.p. – Utilizzabilità dichiarazioni – Limiti

Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 c. 2-*bis* c.p.p. e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova.

Sez. IV, sentenza 15 gennaio 2020 – 5 febbraio 2020 n. 4913 – Pres. Dovere – Rel. Pavich

Prova – Sequestro probatorio – Art. 253 c.p.p. – Attività integrativa di indagine del pubblico ministero - Effetti

Anche nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari è riconosciuta l'ultrattività del potere di indagine del pubblico ministero, ultrattività che, però, è esclusa dall'art. 430 c.p.p. quando si tratti di atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. Tra tali atti rientra

l'esecuzione del sequestro probatorio in quanto la generica locuzione "è prevista la partecipazione" comprende, oltre gli atti per i quali è stabilita la partecipazione necessaria del difensore, quelli in cui vi è la sola facoltà d'intervento del difensore stesso.

Sez. III sent. 12 dicembre 2019 – 3 febbraio 2020 n. 4412, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.

Ricorso per cassazione – Pluralità di reati – Ammissibilità dell'impugnazione in relazione ad uno solo dei reati contestati – Possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo il giudizio di appello per gli altri reati - Esclusione.

In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Principio affermato da SS. UU. 6903/2016

Sez. I, sent. 21 gennaio 2020 – 30 gennaio 2020 n. 4104, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Ricorso per cassazione avverso sentenza di *patteggiamento* – Inammissibilità del ricorso ex art. 448 co. 2 *bis* c.p.p. – Limiti.

È inammissibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 *bis*, c.p.p. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (*nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha precisato che, se nell'effettuare il calcolo che ha portato alla pena finale il Tribunale ha invertito il corretto susseguirsi dei benefici connessi agli istituti del reato continuato e delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro canto, il risultato finale è uguale a quello che sarebbe stato consegnato dall'operazione corretta, attesa l'applicazione delle riduzioni in parola nella loro massima estensione di un terzo di pena*).

Sez. I, sent. 17 gennaio 2020 – 29 gennaio 2020 n. 3784, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Ricorso per cassazione ex art. 606 lett. "C" c.p.p. – Inosservanza delle norme processuali da cui deriva nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza – Motivo attinente la valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. – Inammissibilità.

Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 co. 1 lett. "c" c.p.p., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata determinandosi, al più, un difetto di motivazione.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 21 gennaio 2020 – 30 gennaio 2020 n. 4103, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Esecuzione – Computo della custodia cautelare senza titolo – Fungibilità delle pene – Permanenza domiciliare – Conversione – Criterio legale.

Il comma 1 dell'art. 657 c.p.p. delimita l'ambito applicativo dell'istituto della fungibilità alla determinazione della pena detentiva da eseguire mentre il comma 3 estende il computo all'esecuzione di pene di diversa natura rispetto alla detentiva operando l'assimilazione attraverso il meccanismo del ragguglio. L'art. 58 del D.lvo 274/2000 istitutivo del Giudice di Pace penale, chiarisce che, per ogni effetto giuridico, la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, pertanto, al computo del presofferto per la determinazione del periodo di permanenza domiciliare da espiare dovrà essere applicato il criterio posto dal secondo comma dell'art. 58 del cit. D.lvo secondo il quale "un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare".

Sez. I, sent. 17 gennaio 2020 – 29 gennaio 2020 n. 3774, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato alla rideterminazione della pena – Interesse ad agire – Fungibilità della parte di pena espiata in eccesso – Sussistenza.

In sede esecutiva, l'interesse concreto ed attuale del condannato ad ottenere la rideterminazione della pena applicata con sentenza irrevocabile, sulla base di parametri edittali più favorevoli vigenti a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, sussiste non solo se la pena non sia stata ancora interamente espiata, ma anche quando una quota della pena espiata in eccesso rispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole possa essere imputata alla condanna per altro reato, in applicazione del generale criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 co. 3 c.p.p. *(nel caso in esame, l'operato del giudice dell'esecuzione, tenuto a compiere ex art. 666 co. 5 c.p.p. tutti i necessari accertamenti relativi allo stato esecutivo del condannato, è stato censurato in quanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, doveva procedere a esaminare lo specifico interesse alla rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, alla luce della possibilità di riconoscere una parziale fungibilità*

del trattamento sanzionatorio inflitto con sentenza dal Tribunale con altra pena in espiazione, alle condizioni previste dall'articolo 657 co. 4 c.p.p.)

Sez. I, sent. 17 gennaio 2020 – 29 gennaio 2020 n. 3773, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato alla rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma – Dovere di ampia rivalutazione in capo al G.E. – Parametri normativi di riferimento.

Il disposto di cui all'art. 30 legge n. 87/1953 stabilisce che «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». Ciò comporta che, in caso di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, si deve provvedere, attraverso incidente di esecuzione, alla rideterminazione della pena secondo la più favorevole normativa risultante dalla declaratoria di incostituzionalità. Al giudice dell'esecuzione, dunque, anche nella particolare vicenda connessa alla incostituzionalità della cornice sanzionatoria legale, è attribuito il potere dovere di compiere una nuova valutazione in ordine alla pena giusta, esercitando, rispetto a tutti i giudizi che concorrono a determinare il trattamento sanzionatorio, il potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p.; un potere ben più ampio di quello proprio del giudice che provvede ai sensi dell'art. 671 c.p.p. prossimo a quello riconosciuto al giudice della cognizione.

Sez. V sent. 18 novembre – 4 febbraio 2020 n. 4758, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Determinazione dello spazio minimo individuale in cella collettiva – Parametri - Necessaria detrazione dalla complessiva superficie dei servizi igienici, degli arredi fissi e dello spazio occupato dal letto.

Per la determinazione dello spazio minimo individuale (almeno 3 metri), inteso come spazio funzionale al movimento della persona che usa l'interno di cella detentiva, è necessario escludere dal relativo computo, oltre l'area destinata ai servizi igienici, le superfici occupate da strutture tendenzialmente fisse - tra cui il letto - mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa dunque la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, con conseguente necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto.

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 23 gennaio 2020 – 10 febbraio 2020 n. 5405, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.

Confisca – Intestazione o trasferimento fittizi a terzi dei beni – Prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto – Non sufficienza di una relazione materiale o naturalistica.

In tema di prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, fuori dei casi di operatività delle presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, occorre provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale dell'intestazione e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; infatti, la disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di pericolosità non è riconducibile esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o naturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte le situazioni nelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraverso l'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo *dominus*, potendone determinare la destinazione o l'impiego.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Andrea Di Landro: ***LA FUNZIONE RIPRISTINATORIA NEL DIRITTO PENALE AMBIENTALE. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*** Giappichelli

Karma Natali: ***IL RECLAMO AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA*** Giappichelli

Daniele Negri, Lorenzo Zilletti (a cura di): ***NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE. IL CODICE REPUBBLICANO E IL PROCESSO PENALE CONTEMPORANEO. Atti del convegno Roma 28 – 29 settembre 2018*** Cedam

Francesco Porcu: ***PUBBLICITA' E SEGRETEZZA NEL PROCESSO PENALE*** Cedam

Fabiola Riccardini, Roberto Thomas: ***CRIMINOLOGIA MINORILE. Un approccio sostenibile*** Giuffrè



Bartolomeo Romano, Antonella Marandola: **CODICE ROSSO. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere** (Pacini)

Guendalina Scozzafava, Roberto Loizzo: **ANALISI SOCIO GIURIDICA, DANNI RISARCIBILI E PROFILI PENALISTICI** Key Editore

Nicola Selvaggi: **VALUTAZIONE INFEDELE E INFEDelta' AI PARAMETRI** Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO DEI PENALISTI ITALIANI – L'APPELLO “IRRINUNCIBILE” In difesa del doppio grado di giudizio

Brescia, 21 e 22 febbraio 2020, Auditorium Camera di Commercio, Via Luigi Einaudi, 23.

Convegno: **IL CODICE ROSSO – Novità legislative e prospettive di applicazione della L. n. 69 / 2019** (Camera Penale di Monza)

Monza, lunedì 17 febbraio 2020, ore 14.30, Istituto Leone Dehon, Sala Bella, via Appiani 1

Convegno: **IL DIVIETO DI BIS IN IDEM: PUNTI FERMI E PROFILI PROBLEMATICI – Corti Nazionali e sovranazionali a confronto** (SSM)

Roma, mercoledì 19 febbraio 2020, ore 14.30, Corte Suprema di Cassazione, Aula Magna II piano

Tavola rotonda: **RIFORME E RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE** (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli)

Napoli, martedì 18 febbraio 2020, ore 17, Biblioteca Alfredo De Marsico – Castel Capuano

Convegno: **IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE: PROFILI DI COMPARAZIONE TRA ITALIA E ARGENTINA** (Università Europea di Roma)

Roma, giovedì 20 febbraio 2020, ore 9.45, Università degli Studi Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190

Incontro di Studio: **LA GIUSTIZIA PENALE NELLA “LEGGE DELLE CORTI” – Le circostanze del reato nel sistema: l'essenzialità dell'accessorio** (Camera Penale di Firenze)



Firenze, giovedì 20 febbraio 2020, ore 14.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, via Guidoni 61

Incontro di studio: **AZIONE PENALE: DALL’OBBLIGATORIETA’ ALL’ARBITRIO?**
(Camera Penale di Pistoia)

Pistoia, giovedì 20 febbraio 2020, ore 14.45, Sala Ghieri – Confindustria Toscana Nord – Piazza Garibaldi 5

Conferenza: **ORDINE E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE: RUOLI E DINAMICHE NELLA GIURISDIZIONALITA’ ICOMPIUTA** (Camera Penale di Prato)

Prato, giovedì 20 febbraio 2020, ore 15.30, Sala del Gonfalone del Palazzo Buonamici, via Ricasoli 25

Convegno: **LA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI** (Camera Penale di Busto Arsizio)

Busto Arsizio, martedì 25 febbraio 2020, ore 15, Sala Tramogge, Molini Marzoli, via Molino 2

Convegno: **L’ARCHITETTURA NEL DIRITTO PENALE** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, lunedì 2 marzo 2020, ore 14.30, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3

Incontro di Studio: **LA GIUSTIZIA PENALE NELLA “LEGGE DELLE CORTI” – Dalla confisca alle confische** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, mercoledì 4 marzo 2020, ore 14.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, via Guidoni 61